

PROGETTO DI SCISSIONE

NOVAFIN S.R.L. - Sede in via Michele Coppino, 22 - 07100 SASSARI

(SS) – Indirizzo PEC: NOVAFINHOLDING@LEGALMAIL.IT - PARTITA

I.V.A. 01794640902 - Iscritta al Registro Imprese di Sassari al n.

01794640902 - Iscritta al Rea di Sassari al n. 125.760 - Capitale sociale Euro

2.500.000,00 interamente versati, quivi rappresentata dal Sig. Luciano

Montabano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dai consiglieri

Ignazio Montalbano e Gian Nicola Montalbano;

Società scissa

NOVAFIN S.R.L. - Sede in via Michele Coppino, 22 - 07100 SASSARI

(SS) – Indirizzo PEC: NOVAFINHOLDING@LEGALMAIL.IT - PARTITA

I.V.A. 01794640902 - Iscritta al Registro Imprese di Sassari al n.

01794640902 - Iscritta al Rea di Sassari al n. 125.760 - Capitale sociale Euro

2.500.000,00 interamente versati quote dal valore nominale di euro 1,00

cadauna.

Società beneficiarie

PARCO DELLA VITTORIA S.R.L. - Sede in via Mazzini, 5 - 07040

ALGHERO (SS) – Indirizzo PEC: PARCOVITTORIA@PEC.IT Capitale

sociale Euro 1.850.000,00 quote dal valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

ELITE REAL COMPANY S.R.L. - Sede nella via Gallilei Gallilei al civico

11b - 07100 SASSARI (SS) – Indirizzo PEC: ELITEREAL@PEC.IT -

Capitale sociale Euro 235.000,00 quote dal valore nominale di Euro 1,00

cadauna.

Ragioni economiche dell'operazione

Il Consiglio di Amministrazione della Novafin Srl, ai sensi dell'articolo 2504

del Codice Civile, espone quanto richiesto dalla normativa citata per indicare tutti gli aspetti giuridici della scissione nelle tre società di cui due in fase di costituzione in sede di atto notarile.

L'operazione è stata programmata poiché la Novafin Srl possiede varie partecipazioni in vari settori di attività: immobiliare, edile, produzione, quindi idealmente ha tre "rami" d'azienda. All'interno della Holding Novafin, che di fatto è una Holding "finanziaria" spuria, sussistono diverse tipologie di Holding da qui un po' di incertezze sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista fiscale. Con la scissione si vorrebbero costituire delle Holding "ad hoc" una di fatto "familiare", una di finanziaria o di "gestione pura" e una industriale o meglio "mista".

Le partecipazioni della Novafin sono le seguenti:

Denominazione	Capitale Sociale
SO.DI.PAV. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE Via Michele Coppino 22 Sassari	10.200,00
Novadata srl socio unico Via Michele Coppino, 22 Sassari	10.000,00
Novaco srl socio unico Via Michele Coppino 22 Sassari	100.000,00
Immobiliare Villamarina srl socio unico Via michele coppino 22 07100 Sassari	10.000,00
Sacir consorzio con attività esterna Via Stintino n.6 Sassari	5.164,56
BMT SRL via cavour 88 Sassari	10.000,00
Confidi Sardegna	300,00

PARCO DELLA VITTORIA

Alsa costruzioni srl via mazzini 5 Alghero	10.200,00
SAIC S.R.L.	10.000,00
Via michele coppino 22 Sassari	
Novat srl Via michele coppino 22 07100 Sassari	10.000,00
Maris S.r.l. Via Paglietti n. 2 Sassari	504.107,24

ELITE REAL COMPANY

Novacal srl socio unico z.i. predda niedda str.37 Sassari	50.000,00
Industriale Monte Rose' S.p.a. Strada Prov. N. 34 Porto Torres	1.820.000,00

La nascita di differenti “rami d’azienda” all’interno di Novafin Srl è scaturita dallo sviluppo che hanno avuto le varie società negli ultimi anni.

Tuttavia i tre suddetti “rami d’azienda” sono inerenti ad attività differenti tra loro e di fatto non offrono la possibilità di ottenere le sinergie e le economie di scala perseguibili con l’aumento delle dimensioni aziendali.

Non solo ma questa situazione di Holding rende pressochè nulla la partecipazione alle gare d’appalto della controllata Novaco S.r.l. e della partecipata Industriale Monte Rosè SpA, di talchè le stesse sono state escluse dall’ANAS Spa in n. 3 procedure aperte, in quanto la stessa ha ritenuto essere la Novaco Srl e la Industriale Monte Rosè Spa, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C. . Quanto sopra ha causato il provvedimento di esclusione e il divieto di contrarre con l’ANAS Spa per 6 mesi e la segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora Autorità

Nazione Anticorruzione) per i provvedimenti di legge (sospensione fino a 6 mesi dell'attestazione SOA). Infatti la normativa sui lavori pubblici in tema di aggregazioni societarie è divenuta molto più stringente, e di fatto non consente a due società del gruppo di partecipare contemporaneamente allo stesso appalto (anche se con centri decisionali indipendenti e autonomi) se non con l'attivazione di ricorsi amministrativi, dopo l'esclusione dalle procedure, lunghi e costosi e che comunque bloccano l'attività sia della Novaco Srl sia della Industriale Monte Rosè Spa.

Questa situazione di esclusione per presunte dichiarazioni "mendaci" obbliga la stazione appaltante alla comunicazione alla Procura della Repubblica con le inevitabili conseguenze di aggravio di costi per le società e personali per gli amministratori. Da qui la necessità oramai urgente ed improcrastinabile di procedere con la separazione delle società in diversi gruppi.

Un'altra motivazione importante che ci ha indotto a procedere alla scissione è stata la limitazione dell'accesso al credito. Infatti l'appartenenza ad un gruppo fa sì che qualsiasi operazione di finanziamento, di qualsiasi natura, venga "vaghiato" sotto l'aspetto del gruppo e non della singola società, con tutte le conseguenze che questo comporta, soprattutto in periodi di credit crunch come quello che attualmente stiamo attraversando. Con l'operazione di finanziamento riusciremo a "staccare" i tre "rami" aziendali e ogni azienda proseguirà secondo le proprie esigenze che sono molto differenti tra di loro.

Una attività immobiliare ha necessità di un ciclo bancario a medio e lungo termine, mentre l'attività edile avrà la necessità di affidamenti su anticipazioni contrattuali e/o di fatture, quelle di produzione principalmente di elasticità di cassa. Inoltre tutte le agevolazioni finanziarie vengono erogate sulla base di

volume di affari e patrimonio netto, numero di dipendenti che sommati tra tutte le società del gruppo superano i requisiti richiesti dalle leggi di settore.

NOVAFIN SRL

Il primo ramo ha per oggetto la gestione di appalti edili residenziali e non, sia nel campo pubblico che in quello privato. Nel settore dell'edilizia le partecipazioni nella Novaco Srl derivano principalmente dal settore degli appalti pubblici per la realizzazione di opere non residenziali, anche di una certa rilevanza per il territorio come i due lotti della Strada a Scorrimento Veloce Sassari-Olbia, l'ampliamento dell'aeroporto di Olbia e quello di Alghero; la parte dell'edilizia privata residenziale viene svolta dalla società Immobiliare Villa Marina Srl che ha in corso la realizzazione di appartamenti destinati alla rivendita di un grosso complesso nelle maggiori vie del centro cittadino a Sassari. Le altre partecipazioni sono di minore importanza e si tratta di società in fase di liquidazione. L'ultima società che fa parte di questo gruppo è la Novadata Srl società di gestione contabile, amministrativa e di tesoreria.

ELITE REAL COMPANY S.R.L.

Il secondo ramo d'attività, è caratterizzato dalla produzione, nel caso della Novacal Srl da Calcestruzzo Preconfezionato mentre nel caso della Industriale Monte Rosè SpA da conglomerati bituminosi e materiale inerte da cava. Si tratta di due società "complementari" in quanto la IMR SpA produce gli inerti da cava e il calcare micronizzato (attraverso la compartecipata Microtech) che sono le materie prime necessarie per il ciclo produttivo del Calcestruzzo Preconfezionato.

PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.

Il terzo è quello che avrà le partecipazioni delle attività prettamente immobiliari. Si tratta in genere di società che hanno acquisito delle aree edificabili, alcune delle quali sono state oggetto di interventi edificatori di un certo spessore, mentre altri possiedono il bene in attesa degli sviluppi futuri. Pertanto queste società hanno un patrimonio costituito dagli immobili acquisiti o da quelli realizzati negli anni e che, in alcuni casi viene messo a reddito per pagare i relativi debiti societari. In particolar modo la società Alsa Costruzioni Srl ha acquisito il terreno su quale ha costruito vari appartamenti a destinazione privata e pubblica. La maggior parte di quelli privati sono stati venduti per pagare l'area ed i costi di appalto dell'intero intervento, gli ultimi due residui sono oggetto di locazioni transitorie, mentre la parte pubblica è stata locata ad un ente pubblico. La Novat e la Saic hanno la proprietà di terreni che possono essere oggetto di interventi edificatori, da realizzare quando la situazione del mercato immobiliare avrà una ripresa.

Come detto in precedenza, la scissione parziale si rende opportuna poiché la società scissa non sta avendo alcun beneficio derivante dalla concentrazione in un unico soggetto, essendo penalizzata dalle diverse modalità dinamiche di ritorno dei flussi finanziari, notevolmente differenti nei vari "rami" necessitando, invece tutte e tre le aziende di fonti finanziarie completamente diverse per importo e modalità di acquisizione delle stesse linee di credito.

In primis è estremamente difficoltoso controllare l'andamento dei singoli rami aziendali ed incidere significativamente sui vari settori, anche l'organizzazione societaria è negativamente influenzata dalla presenza di più settori.

Il Consiglio di Amministrazione non può infatti perseguire efficacemente lo

sviluppo aziendale concretamente ottenibile dalla società poiché risulta difficile limitare le responsabilità degli amministratori alla gestione di un solo rami di azienda.

E' complesso e non concretamente perseguibile, affidare la responsabilità dei tre settori di azienda ai singoli componenti del Consiglio.

Sarebbe particolarmente difficoltoso esprimere un giudizio sui responsabili dei vari rami d'azienda e non si riuscirebbe a limitare la responsabilità giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La soluzione ai predetti problemi è data dalla scissione della Novafin Srl in tre società: l'originaria e due new.co, destinatarie dei tre settori.

Atto costitutivo e statuto della società beneficiaria

Lo statuto della società beneficiarie avranno il contenuto di cui all'allegato "A" e "B" al presente progetto di scissione.

Lo statuto sociale di NOVAFIN Srl, in conseguenza della scissione assumerà il contenuto di cui all'allegato "C" al presente progetto di scissione.

Tipo di scissione

Le tre società beneficiarie sono quella originaria e due nuove società, i cui dati principali sono stati sopra indicati e che verrà costituita al momento della redazione dell'atto di scissione. Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale di NOVAFIN Srl. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2504 movies c.c., trattandosi di scissione "mediante costituzione di nuova società" e non essendo previsti "criteri di attribuzione delle quote della società beneficiaria diversi da quello proporzionale" non si è resa necessaria la relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'articolo 2501 c.c.

Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento

La società originaria manterrà il settore delle partecipazioni delle società edili, e quindi con il dettaglio delle attività e passività indicate nell'allegato al presente documento. Mentre la prima new.co derivante dalla scissione sarà la società beneficiaria del ramo d'azienda relativo al settore immobiliare di gestione di beni propri; la seconda new.co derivante dalla scissione sarà la beneficiaria del ramo d'azienda relativo al settore produzione calcestruzzo, inerti e conglomerati bituminosi. Saranno inoltre trasferiti alle beneficiarie tutte le attività e passività, nessuna esclusa, inerenti la partecipazione del settore di attività precedentemente descritto. I predetti elementi patrimoniali, attivi e passivi, vengono trasferiti nella loro consistenza, come risulta dalla situazione patrimoniale.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, gli elementi patrimoniali attivi e passivi che costituiscono il patrimonio oggetto di scissione sono quelli riportati nell'allegato "D" che forma parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione. La differenza fra il valore contabile degli elementi attivi e passivi costituenti il patrimonio da trasferire, evidenziata nel predetto allegato, è pari ad Euro - 786,24 relativamente alla NewCo denominata **PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.** pari ad Euro -138,04 relativamente alla NewCo denominata **ELITE REAL COMPANY S.R.L.**

Effetti patrimoniali della scissione

Ai sensi ed agli effetti novellato articolo 2506-ter del codice civile le situazioni patrimoniali previste dall'articolo 2501-quater non sono più previste, infatti il Dlgs del 7 giugno 2012 ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE,

82/891/CEE e 2005/56/CE. Tale norma di attuazione ha previsto che non è più necessaria la relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies e 2501-sexies. Pertanto, trattandosi di situazioni sempre in evoluzione per il succedersi della normale gestione aziendale, la situazione definitiva relativa al passaggio dei beni alle società beneficiarie si avrà alla data del 30 ottobre 2014.

Le variazioni pertanto saranno molto limitate e circoscritte a quelle voci che dovranno obbligatoriamente subire una modifica derivante dalle normali operazioni di gestione.

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alle Società Beneficiarie del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati, ed ai fini della costituzione del patrimonio netto della società beneficiaria, il patrimonio netto della Società Scissa subirà una variazione in diminuzione di Euro 1.850.000,00. (un milioneottocentocinquantamila/00) e di Euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00).

La consistenza del patrimonio netto contabile delle Società Beneficiarie e le variazioni di quello della società scissa sono quelle riportate all'allegato "D" al presente progetto di scissione a formarne parte integrante e sostanziale.

Elementi patrimoniali da trasferire

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa civilistica, si specifica che la situazione patrimoniale della società scissa è quella alla data del 31 Agosto 2014. Gli elementi patrimoniali di cui al precedente citato allegato "C" sono trasferiti alle Società Beneficiarie **PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.** e **ELITE REAL COMPANY S.R.L..**

La società non possiede beni patrimoniali mobile ed immobili; nonché

immobili iscritti nei pubblici registri.

Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria

Ai soci di **PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.** ed alla **ELITE REAL COMPANY S.R.L.** verranno assegnate le quote emesse dalla società beneficiaria in base ad un criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione della quota di partecipazione originaria di ciascuno di essi nel capitale sociale della società scissa e pertanto nel seguente rapporto:

Luciano Montalbano 500.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Ignazio Montalbano 500.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Gian Nicola Montalbano 500.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Stefano Montalbano 500.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Antonella Maria Patrizia Montalbano 500.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

in proporzione nella **PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.**

Luciano Montalbano 370.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Ignazio Montalbano 370.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Gian Nicola Montalbano 370.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Stefano Montalbano 370.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del

capitale sociale;

Antonella Maria Patrizia Montalbano 370.000 quote da Euro 1,00 cadauna,
pari al 20% del capitale sociale;

nella **ELITE REAL COMPANY S.R.L.:**

Luciano Montalbano 47.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Ignazio Montalbano 47.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Gian Nicola Montalbano 47.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Stefano Montalbano 47.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Antonella Maria Patrizia Montalbano 47.000 quote da Euro 1,00 cadauna,
pari al 20% del capitale sociale;

In sede di atto di scissione i soci intendono ridurre il capitale sociale da Euro
2.500.000 ad Euro 415.000 e contemporaneamente incrementare lo stesso fino
all'import di Euro 950.000 mediante l'utilizzo delle riserve iscritte in bilancio
al 31 dicembre 2013.

Pertanto nella Novafin Srl post-scissione la situazione dei soci sarà la
seguinte:

Luciano Montalbano 190.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Ignazio Montalbano 190.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del
capitale sociale;

Gian Nicola Montalbano 190.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20%

del capitale sociale;

Stefano Montalbano 190.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Antonella Maria Patrizia Montalbano 190.000 quote da Euro 1,00 cadauna, pari al 20% del capitale sociale;

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le quote di nuova emissione assegnate ai soci delle società beneficiarie e ai soci della società scissa, parteciperanno agli utili e/o alle perdite della società beneficiaria a decorrere dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo paragrafo 6.

Data di decorrenza degli effetti della scissione

L'esecuzione della scissione è subordinata al verificarsi delle condizioni descritte nel paragrafo "Tipo di scissione" che precede.

Fermo restando quanto sopra previsto, gli effetti della scissione decorreranno anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504 decies c.c. e successive modifiche ed integrazioni, dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la data di Efficacia).

Con tale iscrizione, le società beneficiarie verranno ad esistenza e diverranno titolari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferite mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi ed impegni ad essi relativi.

Vantaggi particolari degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza

dell'operazione di scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori di Novafin Srl o dei componenti l'organo amministrativo delle società beneficiarie.

Il Consiglio di Amministrazione

Luciano Montalbano Presidente

Ignazio Montalbano Consigliere

Gian Nicola Montalbano Consigliere

Allegati:

Allegato "A" Statuto **PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.**

Allegato "B" Statuto **ELITE REAL COMPANY S.R.L.**

Allegati "C" Statuto NOVAFIN SRL post scissione

Allegati "D" Situazione patrimoniale Novafin Srl al 31.08.14

Situazione patrimoniale post scissione

Situazione patrimoniale della Soc. Beneficiaria

PARCO DELLA VITTORIA S.R.L.

Situazione patrimoniale della Soc. Beneficiaria

ELITE REAL COMPANY S.R.L.

Allegato "A"

STATUTO DELLA SOCIETA' "Parco della Vittoria Srl"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"Parco della Vittoria S.r.l."**.

ARTICOLO 2 - SEDE -

La Società ha sede in Alghero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3 - OGGETTO -

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di La società, nel rispetto delle normative vigenti in materia, preve le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato la svolgimento in forma societaria, ha per oggetto la realizzazione di nuove iniziative nei territori meridionali.

La società intende acquisire partecipazioni non di collocamento in altre società ed enti, nel rispetto delle vigenti norme di legge e comunque non nei confronti del pubblico.

Oltre l'acquisizione la società intende gestire il pacchetto con tutte le iniziative necessarie per mantenere la partecipazione, quali partecipazioni assembleari, finanziamenti, eventuali interventi nei consigli di amministrazione, in particolare tale attività si potrà esplicare mediante l'acquisto, la permuta, la locazione di beni immobili rustici e urbani, di terreni, mobili, macchine ed attrezzature, la costruzione di fabbricati sia in zone industriali, residenziali e turistiche.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, alla locazione ed all'affitto di immobili e di aziende commerciali.

La stessa potrà inoltre assumere partecipazioni in altre Società o imprese che svolgano un'attività analoga, affine o connessa alla propria e potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuta dagli amministratori necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria, il rilascio di fidejussioni ed avalli e la concessione di ipoteche.

ARTICOLO 4 - DURATA -

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2070 (trentun dicembre duemilasettanta).

La durata potrà essere prorogata e la Società potrà essere anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE -

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquanta mila virgola zero zero) diviso in quote.

Le partecipazioni non potranno essere di valore inferiore ad un Euro.

E' riservato alla decisione dei soci l'aumento del capitale.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I possessori delle partecipazioni hanno diritto di opzione per il capitale in aumento in proporzione alle quote possedute.

In caso di mancata opzione da parte di uno o più soci, il diritto si accresce proporzionalmente agli altri.

L'aumento del capitale sociale potrà effettuarsi anche mediante conferimento di beni in natura, in questo caso si osservano le disposizioni degli articoli 2254, 2255 e 2465 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile l'aumento di capitale potrà anche essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con i limiti e le modalità di legge.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI -

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si

considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

In caso di rimborso si applica comunque il primo comma dell'articolo 2467 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO QUOTE -

La titolarità delle partecipazioni implica l'accettazione delle norme previste dall'atto costitutivo, dal presente statuto e delle decisioni dei soci prese in conformità della legge, anche se anteriori al possesso.

In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi e legatari subentrano al socio defunto in proporzione delle quote ereditarie. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2468 comma 5 del Codice Civile.

La cessione delle quote è libera se avviene sia a titolo gratuito che a titolo oneroso a favore del coniuge del socio e dei suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

In caso di trasferimento della partecipazione o parte di essa per atto tra vivi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi da ciascun socio in proporzione alla propria quota di capitale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le rela-

tive modalità, corrispettivo richiesto o valore della partecipazione, comunicazione da effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per titolo oneroso si intende oltre alla compravendita, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento in Società, la costituzione di rendita.

Il valore della partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito - in mancanza di accordo - sarà deciso da un arbitro nominato a norma dell'articolo 23 del presente statuto.

Decorso il termine sopra indicato il socio che non avrà esercitato il diritto si intenderà decaduto; in tal caso il diritto di prelazione si accrescerà agli altri soci in favore dei quali decorreranno altri quindici giorni per l'esercizio del diritto stesso, e così via fino ad estinzione.

ARTICOLO 8 - RECESSO -

Per quanto attiene alle cause e modalità di recesso del socio si applicano le norme di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE -

L'esclusione sarà decisa dai soci solamente in presenza di cause di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione neppure temporanea del rapporto associativo.

E' comunque giusta causa di esclusione:

- l'esercizio da parte del socio di attività palesemente concorrente con quella della Società, salvo consenso scritto

da parte di tutti i soci;

- comportamenti reiterati del socio che palesino la mancanza di fiducia nei confronti degli altri soci o degli organi della Società e che rechino intralcio all'attività sociale o che reiteratamente instaurino nei confronti della Società, dei soci e amministratori, liti che si rivelino temerarie;

- la mancata partecipazione nel quinquennio per almeno due volte, anche non consecutive, all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci;

- la violazione reiterata degli obblighi posti a carico dei soci dall'atto costitutivo e dallo statuto;

- la morosità nel versamento della quota sociale.

L'esclusione non può essere attuata se la liquidazione della quota del socio escluso comporta la riduzione del capitale sociale.

Alla liquidazione della quota del socio receduto o escluso e degli eredi del socio defunto che recederanno dalla Società si provvede a norma dell'articolo 2473 comma terzo e 2473 bis del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni relative al recesso ed esclusione dovranno essere fatte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione dei soci è possibile il ricorso all'arbitro previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto trascorsi tre mesi

dalla comunicazione o dalla decisione definitiva dell'arbitro in caso di ricorso di cui sopra.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI -

I soci decidono esclusivamente riuniti in Assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre decide sul recesso e sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che, a norma dell'articolo 2364 n. 2 del Codice Civile, la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Le altre assemblee sono indette quando lo ritenga opportuno l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, un amministratore o ne facciano richiesta tanti soci che rappre-

sentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori o in loro assenza da altra persona designata dall'Assemblea stessa che provvederà anche a nominare il Segretario.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA -

La convocazione delle Assemblee è fatta anche fuori dalla sede sociale purché nei Paesi della U.E., dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori con avviso da spedirsi, almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese con lettera raccomandata o con telefax o e-mail qualora tutti i soci siano muniti degli idonei mezzi.

L'avviso potrà indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione purché dopo almeno ventiquattro ore dall'orario fissato per la prima, nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta dall'articolo 13 del presente statuto.

Le assemblee saranno valide anche se non convocate a norma della prima parte del presente articolo, purché vi sia l'intervento dell'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA -

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che risultino soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 13 - QUORUM -

L'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o rappresentata mediante delega scritta da depositarsi agli atti della Società, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per i casi di modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci con particolare riferimento alla suddivisione degli utili in misura non proporzionale alle quote possedute.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO -

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale posseduto.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE -

La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

1) da un Amministratore Unico;

2) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

3) da più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fino al termine stabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quanto per legge, in forza dell'atto costitutivo e del presente statuto è riservato alla decisione dei soci.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spettano rispettivamente:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- a ciascuno degli amministratori nel caso previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente se questi non siano stati già nominati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che

il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri e decide di norma con il metodo collegiale.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per via fax o e-mail - a norma e con la limitazione di cui all'articolo 2475 secondo e terzo comma del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata o con fax o e-mail qualora tutti i componenti siano muniti di mezzi idonei.

La riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata a più persone, all'atto della nomina potrà stabilirsi che i

poteri di amministrazione sono ad esse attribuiti disgiuntamente ovvero congiuntamente, ovvero ancora disgiuntamente per taluni atti e congiuntamente per altri; in tali casi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, troveranno applicazione gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

In mancanza di precisazioni al riguardo, i poteri di amministrazione si intenderanno conferiti agli amministratori in via congiuntiva.

ARTICOLO 18 - DELEGA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE -

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati ed i singoli Amministratori, nei limiti dei rispettivi poteri, possono conferire ai soci ovvero ad estranei procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, fissando i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO -

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge e quando deliberato dall'assemblea il controllo organizzativo ed amministrativo della Società e la revisione legale dei conti spettano all'organo di controllo con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.

Fino a quando l'organo di controllo non è obbligatorio la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ad un revisore nominato a norma dell'articolo 2409 bis del

Codice Civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 - UTILI -

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva, nei limiti previsti dall'articolo 2430 del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2478 bis;

b) il novantacinque per cento (95%) ai soci in proporzione all'importo delle quote possedute, salvo che l'Assemblea dei Soci non preveda una diversa ripartizione degli utili a norma del 4° comma dell'articolo 5 del presente statuto con la maggioranza di cui al 2° comma dell'articolo 13 dello stesso o non li destini a scopi diversi.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento -

Verificandosi una causa di scioglimento della Società, i soci verranno convocati per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea la determinazione del nume-

ro, dei poteri e la nomina dei liquidatori secondo le norme di legge.

ARTICOLO 23 - ARBITRI -

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tra questi e l'organo amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società ad eccezione delle controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Le parti, preliminarmente, dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 24 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.

Allegato "B"

STATUTO DELLA SOCIETA' "Elite Real Company Srl"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione " **Elite Real Company S.r.l.**".

ARTICOLO 2 - SEDE -

La Società ha sede in Sassari.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3 - OGGETTO -

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di La società, nel rispetto delle normative vigenti in materia, preve le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato la svolgimento in forma societaria, ha per oggetto la realizzazione di nuove iniziative nei territori meridionali.

La società intende acquisire partecipazioni non di collocamento in altre società ed enti, nel rispetto delle vigenti norme di legge e comunque non nei confronti del pubblico.

Oltre l'acquisizione la società intende gestire il pacchetto con tutte le iniziative necessarie per mantenere la partecipazione, quali partecipazioni assembleari, finanziamenti, eventuali interventi nei consigli di amministrazione, in particolare tale attività si potrà esplicare mediante l'acquisto, la permuta, la locazione di beni immobili rustici e urbani, di terreni, mobili, macchine ed attrezzature, la costruzione di fabbricati sia in zone industriali, residenziali e turistiche.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, alla locazione ed all'affitto di immobili e di aziende commerciali.

La stessa potrà inoltre assumere partecipazioni in altre Società o imprese che svolgano un'attività analoga, affine o connessa alla propria e potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuta dagli amministratori necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria, il rilascio di fidejussioni ed avalli e la concessione di ipoteche.

ARTICOLO 4 - DURATA -

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2070 (trentun dicembre duemilasettanta).

La durata potrà essere prorogata e la Società potrà essere anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE -

Il capitale sociale è determinato in Euro 235.000,00 (duecentotrentacinque mila virgola zero zero) diviso in quote.

Le partecipazioni non potranno essere di valore inferiore ad un Euro.

E' riservato alla decisione dei soci l'aumento del capitale.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I possessori delle partecipazioni hanno diritto di opzione per il capitale in aumento in proporzione alle quote possedute.

In caso di mancata opzione da parte di uno o più soci, il diritto si accresce proporzionalmente agli altri.

L'aumento del capitale sociale potrà effettuarsi anche mediante conferimento di beni in natura, in questo caso si osservano le disposizioni degli articoli 2254, 2255 e 2465 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile l'aumento di capitale potrà anche essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con i limiti e le modalità di legge.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI -

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci

in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

In caso di rimborso si applica comunque il primo comma dell'articolo 2467 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO QUOTE -

La titolarità delle partecipazioni implica l'accettazione delle norme previste dall'atto costitutivo, dal presente statuto e delle decisioni dei soci prese in conformità della legge, anche se anteriori al possesso.

In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi e legatari subentrano al socio defunto in proporzione delle quote ereditarie. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2468 comma 5 del Codice Civile.

La cessione delle quote è libera se avviene sia a titolo gratuito che a titolo oneroso a favore del coniuge del socio e dei suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

In caso di trasferimento della partecipazione o parte di essa per atto tra vivi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi da ciascun socio in proporzione alla propria quota di capitale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le relative modalità, corrispettivo richiesto o valore della parteci-

pazione, comunicazione da effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per titolo oneroso si intende oltre alla compravendita, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento in Società, la costituzione di rendita.

Il valore della partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito - in mancanza di accordo - sarà deciso da un arbitro nominato a norma dell'articolo 23 del presente statuto.

Decorso il termine sopra indicato il socio che non avrà esercitato il diritto si intenderà decaduto; in tal caso il diritto di prelazione si accrescerà agli altri soci in favore dei quali decorreranno altri quindici giorni per l'esercizio del diritto stesso, e così via fino ad estinzione.

ARTICOLO 8 - RECESSO -

Per quanto attiene alle cause e modalità di recesso del socio si applicano le norme di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE -

L'esclusione sarà decisa dai soci solamente in presenza di cause di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione neppure temporanea del rapporto associativo.

E' comunque giusta causa di esclusione:

- l'esercizio da parte del socio di attività palesemente concorrente con quella della Società, salvo consenso scritto da parte di tutti i soci;

- comportamenti reiterati del socio che palesino la mancanza di fiducia nei confronti degli altri soci o degli organi della Società e che rechino intralcio all'attività sociale o che reiteratamente instaurino nei confronti della Società, dei soci e amministratori, liti che si rivelino temerarie;

- la mancata partecipazione nel quinquennio per almeno due volte, anche non consecutive, all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci;

- la violazione reiterata degli obblighi posti a carico dei soci dall'atto costitutivo e dallo statuto;

- la morosità nel versamento della quota sociale.

L'esclusione non può essere attuata se la liquidazione della quota del socio escluso comporta la riduzione del capitale sociale.

Alla liquidazione della quota del socio receduto o escluso e degli eredi del socio defunto che recederanno dalla Società si provvede a norma dell'articolo 2473 comma terzo e 2473 bis del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni relative al recesso ed esclusione dovranno essere fatte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione dei soci è possibile il ricorso all'arbitro previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione o dalla decisione definitiva dell'arbitro

in caso di ricorso di cui sopra.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI -

I soci decidono esclusivamente riuniti in Assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre decide sul recesso e sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che, a norma dell'articolo 2364 n. 2 del Codice Civile, la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Le altre assemblee sono indette quando lo ritenga opportuno l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, un amministratore o ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori o in loro assenza da altra persona designata dall'Assemblea stessa che provvederà anche a nominare il Segretario.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA -

La convocazione delle Assemblee è fatta anche fuori dalla sede sociale purché nei Paesi della U.E., dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori con avviso da spedirsi, almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese con lettera raccomandata o con telefax o e-mail qualora tutti i soci siano muniti degli idonei mezzi.

L'avviso potrà indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione purché dopo almeno ventiquattro ore dall'orario fissato per la prima, nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta dall'articolo 13 del presente statuto.

Le assemblee saranno valide anche se non convocate a norma della prima parte del presente articolo, purché vi sia l'intervento dell'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA -

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che risultino soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 13 - QUORUM -

L'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o rappresentata mediante delega scritta da depositarsi agli atti della Società, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per i casi di modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci con particolare riferimento alla suddivisione degli utili in misura non proporzionale alle quote possedute.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO -

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale posseduto.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE -

La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

1) da un Amministratore Unico;

2) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

3) da più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fino al termine stabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quanto per legge, in forza dell'atto costitutivo e del presente statuto è riservato alla decisione dei soci.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spettano rispettivamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascuno degli amministratori nel caso previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente se questi non siano stati già nominati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda

uno dei Consiglieri e decide di norma con il metodo collegiale.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per via fax o e-mail - a norma e con la limitazione di cui all'articolo 2475 secondo e terzo comma del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata o con fax o e-mail qualora tutti i componenti siano muniti di mezzi idonei.

La riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata a più persone, all'atto della nomina potrà stabilirsi che i poteri di amministrazione sono ad esse attribuiti disgiunta-

mente ovvero congiuntamente, ovvero ancora disgiuntamente per taluni atti e congiuntamente per altri; in tali casi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, troveranno applicazione gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

In mancanza di precisazioni al riguardo, i poteri di amministrazione si intenderanno conferiti agli amministratori in via congiuntiva.

ARTICOLO 18 - DELEGA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE -

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati ed i singoli Amministratori, nei limiti dei rispettivi poteri, possono conferire ai soci ovvero ad estranei procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, fissando i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO -

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge e quando deliberato dall'assemblea il controllo organizzativo ed amministrativo della Società e la revisione legale dei conti spettano all'organo di controllo con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.

Fino a quando l'organo di controllo non è obbligatorio la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ad un revisore nominato a norma dell'articolo 2409 bis del Codice Civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 - UTILI -

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva, nei limiti previsti dall'articolo 2430 del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2478 bis;

b) il novantacinque per cento (95%) ai soci in proporzione all'importo delle quote possedute, salvo che l'Assemblea dei Soci non preveda una diversa ripartizione degli utili a norma del 4° comma dell'articolo 5 del presente statuto con la maggioranza di cui al 2° comma dell'articolo 13 dello stesso o non li destini a scopi diversi.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento -

Verificandosi una causa di scioglimento della Società, i soci verranno convocati per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea la determinazione del numero, dei poteri e la nomina dei liquidatori secondo le norme di

legge.

ARTICOLO 23 - ARBITRI -

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tra questi e l'organo amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società ad eccezione delle controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Le parti, preliminarmente, dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 24 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.

Allegato "C"

STATUTO DELLA SOCIETA' "Novafin Srl"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione **"Novafin S.r.l."**.

ARTICOLO 2 - SEDE -

La Società ha sede in Sassari.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3 - OGGETTO -

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di
La società, nel rispetto delle normative vigenti in materia, preve le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato la svolgimento in forma societaria, ha per oggetto la realizzazione di nuove iniziative nei territori meridionali.
La società intende acquisire partecipazioni non di collocamento in altre società ed enti, nel rispetto delle vigenti norme di legge e comunque non nei confronti del pubblico.

Oltre l'acquisizione la società intende gestire il pacchetto con tutte le iniziative necessarie per mantenere la partecipazione, quali partecipazioni assembleari, finanziamenti, eventuali interventi nei consigli di amministrazione, in particolare tale attività si potrà esplicare mediante l'acquisto, la permuta, la locazione di beni immobili rustici e urbani, di terreni, mobili, macchine ed attrezzature, la costruzione di fabbricati sia in zone industriali, residenziali e turistiche.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, alla locazione ed all'affitto di immobili e di aziende commerciali.

La stessa potrà inoltre assumere partecipazioni in altre Società o imprese che svolgano un'attività analoga, affine o connessa alla propria e potrà compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuta dagli amministratori necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria, il rilascio di fideiussioni ed avalli e la concessione di ipoteche.

ARTICOLO 4 - DURATA -

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2070 (trentun dicembre duemilasettanta).

La durata potrà essere prorogata e la Società potrà essere anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

ARTICOLO 5 - CAPITALE -

Il capitale sociale è determinato in Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila mila virgola zero zero) diviso in quote.

Le partecipazioni non potranno essere di valore inferiore ad un Euro.

E' riservato alla decisione dei soci l'aumento del capitale.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I possessori delle partecipazioni hanno diritto di opzione per il capitale in aumento in proporzione alle quote possedute.

In caso di mancata opzione da parte di uno o più soci, il diritto si accresce proporzionalmente agli altri.

L'aumento del capitale sociale potrà effettuarsi anche mediante conferimento di beni in natura, in questo caso si osservano le disposizioni degli articoli 2254, 2255 e 2465 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile l'aumento di capitale potrà anche essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con i limiti e le modalità di legge.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI -

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla Società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si

considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

In caso di rimborso si applica comunque il primo comma dell'articolo 2467 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO QUOTE -

La titolarità delle partecipazioni implica l'accettazione delle norme previste dall'atto costitutivo, dal presente statuto e delle decisioni dei soci prese in conformità della legge, anche se anteriori al possesso.

In caso di trasferimento per causa di morte gli eredi e legatari subentrano al socio defunto in proporzione delle quote ereditarie. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2468 comma 5 del Codice Civile.

La cessione delle quote è libera se avviene sia a titolo gratuito che a titolo oneroso a favore del coniuge del socio e dei suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

In caso di trasferimento della partecipazione o parte di essa per atto tra vivi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi da ciascun socio in proporzione alla propria quota di capitale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di alienazione e le rela-

tive modalità, corrispettivo richiesto o valore della partecipazione, comunicazione da effettuarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.

Per titolo oneroso si intende oltre alla compravendita, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento in Società, la costituzione di rendita.

Il valore della partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito - in mancanza di accordo - sarà deciso da un arbitro nominato a norma dell'articolo 23 del presente statuto.

Decorso il termine sopra indicato il socio che non avrà esercitato il diritto si intenderà decaduto; in tal caso il diritto di prelazione si accrescerà agli altri soci in favore dei quali decorreranno altri quindici giorni per l'esercizio del diritto stesso, e così via fino ad estinzione.

ARTICOLO 8 - RECESSO -

Per quanto attiene alle cause e modalità di recesso del socio si applicano le norme di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE -

L'esclusione sarà decisa dai soci solamente in presenza di cause di forza maggiore che rendano impossibile la prosecuzione neppure temporanea del rapporto associativo.

E' comunque giusta causa di esclusione:

- l'esercizio da parte del socio di attività palesemente concorrente con quella della Società, salvo consenso scritto

da parte di tutti i soci;

- comportamenti reiterati del socio che palesino la mancanza di fiducia nei confronti degli altri soci o degli organi della Società e che rechino intralcio all'attività sociale o che reiteratamente instaurino nei confronti della Società, dei soci e amministratori, liti che si rivelino temerarie;

- la mancata partecipazione nel quinquennio per almeno due volte, anche non consecutive, all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria dei soci;

- la violazione reiterata degli obblighi posti a carico dei soci dall'atto costitutivo e dallo statuto;

- la morosità nel versamento della quota sociale.

L'esclusione non può essere attuata se la liquidazione della quota del socio escluso comporta la riduzione del capitale sociale.

Alla liquidazione della quota del socio receduto o escluso e degli eredi del socio defunto che recederanno dalla Società si provvede a norma dell'articolo 2473 comma terzo e 2473 bis del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni relative al recesso ed esclusione dovranno essere fatte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la decisione dei soci è possibile il ricorso all'arbitro previsto dall'articolo 23 del presente statuto.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto trascorsi tre mesi

dalla comunicazione o dalla decisione definitiva dell'arbitro in caso di ricorso di cui sopra.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI -

I soci decidono esclusivamente riuniti in Assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

L'Assemblea inoltre decide sul recesso e sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso degli Amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che, a norma dell'articolo 2364 n. 2 del Codice Civile, la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, da esplicarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Le altre assemblee sono indette quando lo ritenga opportuno l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, un amministratore o ne facciano richiesta tanti soci che rappre-

sentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori o in loro assenza da altra persona designata dall'Assemblea stessa che provvederà anche a nominare il Segretario.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA -

La convocazione delle Assemblee è fatta anche fuori dalla sede sociale purché nei Paesi della U.E., dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un amministratore nel caso di più amministratori con avviso da spedirsi, almeno otto giorni utili prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese con lettera raccomandata o con telefax o e-mail qualora tutti i soci siano muniti degli idonei mezzi.

L'avviso potrà indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione purché dopo almeno ventiquattro ore dall'orario fissato per la prima, nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta dall'articolo 13 del presente statuto.

Le assemblee saranno valide anche se non convocate a norma della prima parte del presente articolo, purché vi sia l'intervento dell'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo o il revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE ASSEMBLEA -

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che risultino soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 13 - QUORUM -

L'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o rappresentata mediante delega scritta da depositarsi agli atti della Società, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale per i casi di modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci con particolare riferimento alla suddivisione degli utili in misura non proporzionale alle quote possedute.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO -

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di capitale posseduto.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE -

La Società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina:

1) da un Amministratore Unico;

2) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

3) da più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero fino al termine stabilito al momento della nomina e possono essere rieletti.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quanto per legge, in forza dell'atto costitutivo e del presente statuto è riservato alla decisione dei soci.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio spettano rispettivamente:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- a ciascuno degli amministratori nel caso previsto dall'articolo 17 del presente statuto.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente se questi non siano stati già nominati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che

il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri e decide di norma con il metodo collegiale.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno le decisioni potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso scritto - anche per via fax o e-mail - a norma e con la limitazione di cui all'articolo 2475 secondo e terzo comma del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata o con fax o e-mail qualora tutti i componenti siano muniti di mezzi idonei.

La riunione è valida purché sia presente la maggioranza assoluta degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE -

Qualora l'amministrazione della Società venga affidata a più persone, all'atto della nomina potrà stabilirsi che i

poteri di amministrazione sono ad esse attribuiti disgiuntamente ovvero congiuntamente, ovvero ancora disgiuntamente per taluni atti e congiuntamente per altri; in tali casi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile, troveranno applicazione gli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile.

In mancanza di precisazioni al riguardo, i poteri di amministrazione si intenderanno conferiti agli amministratori in via congiuntiva.

ARTICOLO 18 - DELEGA DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE -

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati ed i singoli Amministratori, nei limiti dei rispettivi poteri, possono conferire ai soci ovvero ad estranei procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti, fissando i limiti e le modalità di esercizio dei relativi poteri.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO -

Quando obbligatoriamente previsto dalla legge e quando deliberato dall'assemblea il controllo organizzativo ed amministrativo della Società e la revisione legale dei conti spettano all'organo di controllo con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.

Fino a quando l'organo di controllo non è obbligatorio la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ad un revisore nominato a norma dell'articolo 2409 bis del

Codice Civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 - UTILI -

Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il cinque per cento (5%) al Fondo di Riserva, nei limiti previsti dall'articolo 2430 del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2478 bis;

b) il novantacinque per cento (95%) ai soci in proporzione all'importo delle quote possedute, salvo che l'Assemblea dei Soci non preveda una diversa ripartizione degli utili a norma del 4° comma dell'articolo 5 del presente statuto con la maggioranza di cui al 2° comma dell'articolo 13 dello stesso o non li destini a scopi diversi.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento -

Verificandosi una causa di scioglimento della Società, i soci verranno convocati per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea la determinazione del nume-

ro, dei poteri e la nomina dei liquidatori secondo le norme di legge.

ARTICOLO 23 - ARBITRI -

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tra questi e l'organo amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società ad eccezione delle controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Le parti, preliminarmente, dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 24 - RINVIO -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.

ERARIO C/IVA	3.315,00			CAPITALE NETTO		3.058.557,84
IVA SU ACQUISTI	2.271,50			CAPITALE SOCIALE	2.500.000,00	
CREDITI PER IRES DA COMPENSARE	2.166,00			RISERVA LEGALE	165.863,92	
				RISERVA STRAORDINARIA	369.512,42	
CREDITI DIVERSI			59.793,59	UTILE DA DESTINARE	16.013,08	
CLIENTI C/FATTURE EMETTERE	59.751,89			UTILE IN CORSO DI FORMAZIONE	7.168,42	
CREDITO VS. C.I.R. SRL	41,70					
BANCHE C/C			105.935,68			
CREDITI/DEBITI CASH POOLING NOVADATA	68.427,14					
CREDITI/DEBITI CASH POOLING ALSA	6.024,54					
CREDITI/DEBITI CASH POOLING IMM.VILL	31.484,00					
CASSA			3,76			
CASSA	3,76					
DEBITI VERSO L'ERARIO			13,00			
ERARIO C/RIT. PROFESSIONISTI	13,00					
Totale ATTIVITÀ			10.674.567,27	Totale PASSIVITÀ		10.674.567,27
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE						
LUCIANO MONTALBANO						
IGNAZIO MONTALBANO						
GIAN NICOLA MONTALBANO						

CLIENTI C/FATTURE EMETTERE	59.751,89			UTILE IN CORSO DI FORMAZIONE	7.168,42	
CREDITO VS. C.I.R. SRL	41,70					
BANCHE C/C		99.911,14				
CREDITI/DEBITI CASH POOLING NOVADATA	68.427,14					
CREDITI/DEBITI CASH POOLING ALSA	-					
CREDITI/DEBITI CASH POOLING IMM.VILL	31.484,00					
CASSA		3,76				
CASSA	3,76					
DEBITI VERSO L'ERARIO		13,00				
ERARIO C/RIT. PROFESSIONISTI	13,00					
Totale A T T I V I T A	7.874.129,76	7.874.129,76		Totale P A S S I V I T A	7.873.205,48	7.873.205,48
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				AVANZO DI SCISSIONE	924,28	924,28
LUCIANO MONTALBANO						
IGNAZIO MONTALBANO						
GIAN NICOLA MONTALBANO						